



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato Sez. VII n. 1093 dd. 2 febbraio 2024 - artt. 167 d.lgs. 42/2004 e 17 bis L. 241/1990: portata generale dell'art. 17bis della L. 241/1990; accertamento di compatibilità paesaggistica: applicabilità del silenzio assenso orizzontale tra amministrazioni al parere vincolante della Soprintendenza rimasta inerte

La vicenda riguarda l'affitto di un fondo rustico situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in virtù del piano territoriale di area vasta (PTPAAV), nonché a vincolo archeologico, imposto dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale. La Società aveva avanzato una richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione del casale e per la realizzazione di nuovi volumi funzionali allo svolgimento dell'attività produttiva finalizzata all'impianto di un vigneto. In un primo momento, la Soprintendenza aveva reso il proprio parere, esprimendosi favorevolmente con riguardo alla ristrutturazione del casale mentre, con riferimento alla realizzazione di nuovi volumi, il parere era stato negativo. Successivamente, la Società comunicava al Comune e al Corpo Forestale dello Stato l'avvio dello svolgimento dell'attività vitivinicola e l'apposizione di una recinzione provvisoria nel rispetto delle prescrizioni del vincolo archeologico. Il Comune, a lavori ultimati, ordinava la sospensione dell'attività e sollecitava la Società a presentare richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 comma 4 e 5 e 146 del D.lgs. 42/2004.

Alla luce dell'inerzia delle Autorità competenti, l'istante chiedeva al Giudice amministrativo di dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti e il conseguente obbligo di provvedere sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

La sentenza, nel richiamare le norme applicabili (artt. 167 d.lgs. 42/2004 e 17 bis L. 241/1990), chiarisce che Il meccanismo del silenzio assenso orizzontale previsto dall'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 va esteso anche al parere da rendersi da parte della Soprintendenza nello speciale procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, nel quale, tuttavia, non è richiesto al responsabile comunale di predisporre lo "schema di provvedimento finale" prima dell'intro della pratica alla Soprintendenza.

Il Consiglio di Stato, nel richiamare la propria posizione sul punto, chiarisce che l'esegesi "è univoca nel senso di affermare che "l'art. 17-bis riveste nei rapporti tra amministrazioni pubbliche una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati, e che "ritiene si possa parlare di un 'nuovo paradigma': in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione 'pluristrutturata' (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richiede per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione), il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non estendendo alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato (così il citato parere n. 1640/2016)." Ricorda inoltre che "Nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, D.lgs. n. 42/2004, va esteso anche al parere, da rendersi da parte della Soprintendenza, il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 17-bis della L. n. 241/90, applicabile anche in seno a una conferenza di servizi.(così sentenza CDS n. 8610/2023). Infatti, secondo il Consiglio di Stato, tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluristrutturato, nel quale la decisione dell'amministrazione procedente richiede per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione. Il parere della Soprintendenza è "espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico. A tali pareri si applicherebbe pertanto l'art. 17-bis della legge n. 241/1990, diversamente che ai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, la formulazione testuale del comma 3 dell'art. 17-bis consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

silenzio assenso. Di conseguenza il parere della Soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica reso tardivamente nell'ambito di una conferenza di servizi è da considerarsi tamquam non esset".

La conseguenza di tale interpretazione nella vicenda giudicata è che la Regione, autorità competente nella fattispecie per il vincolo paesaggistico, dovrà pronunciarsi sull'istanza di rilascio dell'accertamento di conformità paesaggistica presentata dalla società ricorrente, prescindendo dal richiedere un ulteriore parere alla Soprintendenza, dovendosi lo stesso ritenere già reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma 5, D.lgs. n. 42/2004 e 17-bis, legge n. 241/1990.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201910617&nomeFile=202401093_11.html&subDir=Provvedimenti